



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

UFFICIO: MAE-ESTRADIZIONE - ROGATORIE - RICONOSCIMENTO SENT STRANIERE (M3) ESECUZIONE ALL'ESTERO (M4) - GRATUITO
PATROCINIO- ISTANZE VARIE PREDIBATTIMENTALI

Tel. 051/201472-201433 - 201472 - fax 051/201473

penale.ca.bologna@giustiziacert.it - detenuti.ca.bologna@giustizia.it

► PER NOTIFICA SENTENZA E REVOCA DELLA MISURA IN CORSO
AL COMANDO CARABINIERI DI BOLOGNA INDIPENDENZA
SI RESTA IN ATTESA DEL VERBALE DI REVOCA E DELLA DICHIARAZIONE/ELEZIONE
DOMICILIO

►► - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA

UFFICIO I - R O M A

Email: ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it

Mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

► AL MINISTERO INTERNO ROMA DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SERVIZIO PER LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA INTERPOL-UNITA' NAZIONALE
EUROPOL-SIRENE

dipps.dcpescipsalasituazione@pecps.interno.it / scipsalasituazione@dcpc.interno.it

► AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
D G I E P M - UFF IV - SEZ III
ROMA

dipps.dcpesireneh24@pecps.interno.it

► ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

mandatoarrestoeuropeo.pg.bologna@giustiziacert.it
ai difensori di fiducia

► Avv. Roman Semenyuk del Foro di Napoli

► Avv. Alfonso Tatarano, del Foro di Napoli

Oggetto: **comunicazione emissione Sentenza** [REDACTED]/22 **relativa al Sig.**
[REDACTED] **in Russia il 31.03.1992** [REDACTED] **residente in Dubai,**
arrestato il 3.7.2022 alle ore 09.35 dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio ai fini
estradizionali verso l'Autorità Giudiziaria della Federazione Russa in quanto colpito da mandato di
arresto emesso in data 14.04.2022 dalla Corte distrettuale [REDACTED] città di Kazan per il
reato di truffa, reato previsto dall'art. 159 sec. 4 del codice penale russo e per il quale è prevista una
pena massima fino ad anni dieci di reclusione. **Detenuto nella Casa Circondariale di Bologna**

Presofferto: arresto eseguito il 03.07.2022
05.07.2022 applicata misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. (Stazione CC
Bologna Indipendenza)

Si comunica - a ciascuno per quanto di competenza - che questa Corte in data
15/215/22-DEPOSITATA IL [REDACTED]/22 ha emesso ex artt.703 cpp sentenza n.
[REDACTED]/22 che ha rigettato la domanda di estradizione verso l'Autorità giudiziaria della
Federazione Russa.

Sarà cura di questa cancelleria comunicare la data del passaggio in giudicato.

Bologna [REDACTED]/22

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Santina Napoleone



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^a penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Consiglieri.

dott. Alberto PEDERIALI - Presidente
dott. Laura SOLA - Consigliere
dott. Stefania DI RIENZO - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale [redacted] 22 Estr. riguardante:

[redacted] in Russia il 31 marzo 1992, cittadino russo, titolare di passaporto [redacted] rilasciato dalle Autorità Russe il 19 settembre 2018 attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria- Bologna- con ordinanza di questa Corte del [redacted] 2022.

Difeso di fiducia dall' Avv. Roman Semenyuk e dall'Avv. Alfonso Tatarano entrambi del Foro di Napoli;

PREMESSO:

1. [redacted] Alexandrovich è destinatario di richiesta di estradizione processuale in quanto colpito da mandato di arresto internazionale emesso in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 14 aprile 2022 dalla Corte Distrettuale [redacted] della città di Kazan -Federazione Russa- nel processo a suo carico per il reato di truffa previsto dall'art. 159 parte quarta del Codice penale della Federazione Russa (caso penale n. 12101920041000130), decisione cautelare confermata in sede di appello il 26 aprile 2022 dalla Corte Suprema della Repubblica del Tatarstan.

L'ordinanza di custodia cautelare per la quale è stato emesso il mandato d'arresto internazionale ha stabilito che il vincolo preventivo (ordine di restrizione sotto forma di detenzione) abbia una durata di mesi due dal momento dell'extradizione dell'interessato nel territorio della Federazione Russa.

2. I fatti per cui è stato emesso il mandato di arresto internazionale, traggono origine dalla Risoluzione sull'Avviso di ricerca (emesso il 14 febbraio 2022) dal Capo Investigatore del Dipartimento Principale del Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Tatarstan (città di Kazan) nell'ambito del procedimento sopra indicato avviato il 18 ottobre 2021 nei confronti di [redacted] il quale, nel periodo tra maggio 2020 e 9 agosto 2021 (in concorso [redacted] [redacted] [redacted]

[Handwritten signature]

T.A, ed altri non identificati), agiva nel territorio della Repubblica del Tatarstan ed in altre regioni della Federazione Russa, distribuendo false informazioni sull'attività finanziaria altamente remunerativa della piattaforma [REDACTED], così sottraendo denaro¹ a non meno di 300 persone fisiche per un importo totale non inferiore a 200.000.000 rubli.

In tesi d'accusa, quindi, [REDACTED] (in concorso con altri complici), presentandosi a nome della società "[REDACTED] numero di registrazione [REDACTED] con l'inganno e l'abuso di fiducia diffondeva false informazioni attraverso partner non identificati del progetto [REDACTED] su un'attività finanziaria altamente redditizia così riuscendo ad impossessarsi di 200.000.000 rubli ai danni di non meno 300 persone, così violando l'art. 159 parte quarta del Codice Penale della Federazione Russa (*furto proprietà altrui con l'inganno e abuso di fiducia commesso da un gruppo di persone con preventiva collusione, su scala particolarmente ampia*),² fatto punito con la reclusione fino a dieci anni e restrizione libertà fino a due anni [esecuzione della pena prevede il lavoro obbligatorio e/ o lavoro correttivo].

3. In esecuzione del mandato d'arresto internazionale [REDACTED] veniva arrestato a Bologna il 3 [REDACTED] 2022 e, all'udienza di convalida e identificazione tenutasi il 5 [REDACTED] 2022, non acconsentiva alla propria consegna alle Autorità della Federazione Russa.

Nella stessa udienza il Consigliere delegato emetteva ordinanza di applicazione della misura non detentiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. (Stazione Carabinieri di Bologna) per due giorni la settimana.

4. Con nota del 9 [REDACTED] 2022 il Ministero della Giustizia ha chiesto ai sensi dell'art. 716 co. 4 c.p.p. il mantenimento della misura cautelare applicata all'estradando e ha trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna la domanda di estradizione, corredata di ordinanza custodiale ed estratto del codice penale russo con gli articoli di legge contestati in imputazione, con contestuale traduzione in lingua italiana, pervenuta dalla Federazione Russa sulla base della Convenzione europea di Parigi 13/12/1957 e successive modifiche (protocolli addizionali II e III del 17/03/78 e del 10/11/2010).


5. In esito a tali note il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha presentato la propria requisitoria chiedendo che venisse disposta l'estradizione sussistendone le condizioni e i presupposti chiedendo informazioni in ordine alle condizioni carcerarie nelle quali l'estradando si sarebbe trovato in caso di consegna.

6. Con nota in data 11 [REDACTED] 2022 perveniva Nota Verbale n. 2004/uc dell'8 [REDACTED] 2022 con cui l'Ambasciata della Federazione Russa inoltrava le informazioni aggiuntive richiesta dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

7. All'udienza del 15 [REDACTED] 2022, il Procuratore Generale si è riportato alla richiesta già formulata in data 11 [REDACTED] 2022.

¹ Nella Risoluzione di rinvio a giudizio dell'imputato del 14 febbraio 2022 si fa riferimento "all'intento diretto di saccheggiare la proprietà altrui (denaro) per motivi mercenari"

² Cfr. ibidem



I difensori dell'extradando hanno concluso chiedendo di pronunciare sentenza di rifiuto dell'extradizione (producendo note difensive) ex art. 704 c.p.p. con le quali si deduce:

I. la carenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico di [redacted] tenuto conto che sia nella risoluzione del 14 aprile 2022 del Tribunale Distrettuale di Vakhitosvsky sia nelle sentenze di appello 20 [redacted] 2022 della Corte Suprema della Repubblica del Tatarstan non vi era neppure una descrizione della condotta di reato ed erano stati valorizzati elementi di prova generici e privi di una reale capacità dimostrativa; al di là del titolo di reato asseritamente attribuito al [redacted] (genericamente riconducibile a quello previsto dall'art. 640 c.p.) difetta una descrizione adeguata della condotta effettivamente contestata e non è possibile enucleare un'indicazione, sia pure generica, delle fonti indiziarie che consentono di addebitare il fatto all'extradando.

In particolare nel mandato di arresto si faceva riferimento all'attività di raccolta di capitale privato compiuta legittimamente, in base anche ad una regolare registrazione, da una società di investimenti finanziari ([redacted] senza chiarire per quale ragione si riteneva che tali fondi fossero stati sottratti indebitamente e con frode;

II. il pericolo che, in caso di consegna, [redacted] possa subire violazione dei diritti previsti dagli artt. 2, 3 e 6 CEDU (artt. 698 e 705 c.p.p.) poiché sussistente un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, alla luce di dati oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente.

La Federazione Russa - allo stato- mantiene l'operatività della Convenzione Europea di Estradizione, ma non riconosce più la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Fino al marzo 2022 la Federazione Russa riconosceva la Convenzione Europea ma - di fatto- non l'applicava così come dato desumere dal numero di condanne ricevute per violazione della stessa nè lo Stato richiedente è sottoposto alla giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tali evenienze fattuali e procedimentali, si erano aggravate all'indomani dell'isolamento internazionale della Russia in seguito al conflitto con l'Ucraina e della repressione del dissenso politico, soprattutto di coloro che hanno relazione di parentela o di amicizia con cittadini ucraini o che siano contrari all'invasione dell'Ucraina ed alla guerra in atto, esattamente la situazione nella quale si trova l'extradando che ha nonni e parenti ucraini.

Da notizie di stampa aggiornate (cfr. all.6-7) si aveva notizia di arruolamenti forzati all'interno delle carceri da parte di battaglioni paramilitari utilizzati dalla Russia nei conflitti esteri.

Esiste il pericolo reale e concreto che [redacted], una volta estradato, possa essere costretto ad arruolarsi ed inviato a combattere in Ucraina, anche in considerazione che il fratello [redacted] è stato arruolato e mandato al fronte in data [redacted] 2022 (all. 8).

[redacted], assistito da interprete e con la presenza dei difensori di fiducia, depositava manoscritto redatto in lingua russa (con allegata traduzione) evidenziando che:



- a. non era proprietario della piattaforma [redacted] nè della società che la gestisce ma aveva svolto funzioni di dipendente incaricato di svolgere mere attività tecniche non avendo accesso alla piattaforma informatica e non gestendo direttamente i fondi;
- b. da quando si era rifiutato di sponsorizzare il partito "Russia Unita" erano iniziate nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari minacce ed intimidazioni da parte di soggetti privati e di persone vicine alla polizia ed ai servizi segreti, situazione che si era aggravata all'indomani del conflitto bellico contro l'Ucraina;
- c. aveva partecipato, nel 2012, alle manifestazioni contro il governo russo, elargendo denaro alla fondazione di Alexey Navalyn, principale oppositore del regime, manifestandogli pubblicamente solidarietà, contribuendo alla pubblicazione della rivista online "Meduza", riconosciuta dal regime come "agente straniero";
- d. ribadiva di non prestare il consenso alla consegna.

OSSERVA

1. Reputa questa Corte che la domanda di estradizione avanzata dalla Federazione Russa sia da rigettarsi non sussistendone le condizioni di legge.


1.1. Invero, in tema di estradizione per l'estero secondo il regime della Convenzione Europea di Parigi del 13 dicembre 1957, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene detta Convenzione non consenta allo Stato richiesto di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che tale documentazione sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.³

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale principio anche in relazione alle estradizioni per l'estero secondo un regime convenzionale che non richieda la sussistenza dei gravi indizi.⁴

Ciò non significa che si debba prescindere dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va desunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda; il tutto in esito ad una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, che sottoscrivono una comune convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "giusto processo" in favore dell'estradando.

³ Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810; Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648).

⁴ (tra le tante, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256566).



In tali casi, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, all'autorità giudiziaria italiana è preclusa sia la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione (Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, in motivazione) che la rielaborazione critica del materiale trasmesso (Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010, Maksymenko, in motivazione).

1.2.Va, peraltro, osservato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, preso atto (con la Risoluzione CM/Res (2022)2 adottata il 16 marzo 2022) che il Governo della Federazione Russa, con comunicazione del 15 marzo 2022, ha informato il Segretario Generale del proprio recesso dal Consiglio d'Europa e della propria intenzione di denunciare la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha deciso - nell'ambito della procedura avviata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa - che la Federazione Russa cessi di essere membro del Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022.

1.3.Tenuto conto della natura processuale dell'extradizione richiesta, vale evidenziare - da un lato- che non sussistono sufficienti elementi di riscontro dell'impostazione accusatoria, idonei a delineare, nei limiti della delibazione spettante all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, un quadro indiziario a carico dell'estradando.

In particolare, oltre alla mera descrizione di una condotta condotta criminosa per la quale si procede a carico del [REDACTED], non sono state allegate le deposizioni dei testimoni e neppure è stata allegata la perizia giudiziale psicologica e linguistica integrale del 16 giugno 2022 (oggetto di ricerca: videoregistrazione della conferenza in cui interviene [REDACTED]).

A parere di questa Corte unico elemento indiziario che emerge è il rapporto di lavoro dell'estradando con la società [REDACTED] (che di per sé potrebbe essere evocativo di una intesa fra costui ed i complici) ma detto elemento appare inidoneo a caratterizzare come illecita l'attività del [REDACTED] nel senso dianzi specificato.

1.4. Appare, dirimente- inoltre- la sussistenza della causa ostativa ex art. 698 comma 1 c.p.p.

In relazione a tali profili, infatti, assume rilievo la documentazione evocata dai difensori dell'estradando in merito al rilievo attribuibile a recenti decisioni di condanna emesse dalla Corte EDU (Terza Sezione, 19 gennaio 2021, Shlykov e altri c. Russia, nn. 78638/11 ecc.) per violazioni (relative a pratiche di ammanettamento sistematico e prolungato di persone detenute per gravi fatti di reato verificatesi nel territorio russo e quella relativa alle risultanze offerte da una dettagliata e recente (13 gennaio 2022) inchiesta giornalistica di un quotidiano italiano riguardo all'esistenza di pratiche di tortura ed atti di violenza diffusi in numerosi istituti di pena dello Stato richiedente, ovvero agli esiti di una, altrettanto recente, visita ispettiva effettuata (dal 20 settembre al 4 ottobre 2021) in numerosi centri penitenziari russi dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa [*Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)*].

Vi è altresì da considerare che, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine ai criteri di verifica del denunciato pericolo di trattamenti crudeli, disumani o degradanti (da ultimo v. Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933), per l'accertamento della condizione ostativa prevista

dall'art. 698 c.p.p., comma 1, la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., Amnesty International e Human Rights Watch -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008.


A tal proposito, dall'ultimo rapporto elaborato dall'organizzazione Amnesty International (2021-2022) emerge, con riferimento alle condizioni in cui versano gli istituti di pena dello Stato richiedente, la persistenza, con tratti definiti "endemic", di atti di tortura ed altri maltrattamenti in danno di persone ristrette in stato custodiale, mentre continuano ad essere rari i procedimenti giudiziari avviati nei confronti degli autori di tali condotte.

1.5. Deve infine rilevarsi che, in seguito al conflitto bellico di recente verificatosi nel territorio dell'Ucraina, la Federazione Russa ha cessato di essere membro del Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022.

Con una successiva Risoluzione adottata il 23 marzo 2022 nella riunione 1429-bis dei Delegati dei Ministri [CM/Res(2022)3], il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, richiamate, in particolare, la sua precedente risoluzione del 16 marzo 2022 e quella adottata il 22 marzo 2022 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sulle conseguenze della cessazione dell'appartenenza della Federazione Russa al Consiglio d'Europa alla luce dell'art. 58 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha deciso, fra l'altro, che la Federazione Russa, pur continuando ad essere parte contraente delle convenzioni e dei protocolli conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolata, e che sono aperti all'adesione di Stati terzi (come ad es. quella relativa all'estradizione), ha cessato di essere un'Alta Parte contraente della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo il 16 settembre 2022.

1.6. Tali evenienze fattuali vanno apprezzate in concreto alla luce del fatto che nella domanda di estradizione le Autorità dello Stato richiedente non hanno richiamato espressamente le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 CEDU quali parametri di riferimento da rispettare al fine di garantire l'estradando dal pericolo di torture o trattamenti inumani, degradanti e lesivi della dignità umana: disposizioni convenzionali, queste, che racchiudono l'affermazione di principi fondamentali, solennemente sanciti in una Convenzione internazionale della quale lo Stato richiedente ha cessato di far parte dal 16 settembre 2022, in conseguenza del suo recesso dal Consiglio d'Europa e della sua intenzione di denunciare proprio quella Convenzione Europea.

1.7. Appare così fondato il pericolo che [REDACTED] possa essere soggetto ad un trattamento carcerario preventivo in violazione dei diritti fondamentali. L'estradando ha infatti adempiuto all'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Lia, Rv. 275166) non superati dalle rassicuranti informazioni pervenute dalla Autorità giudiziaria russa circa il trattamento



carcerario riservato all'extradando (cfr. relazione pervenuta in data 11 novembre 2022).

Tali valutazioni si rivelano ancora più pregnanti con riferimento ai recenti drammatici sviluppi degli eventi bellici in Ucraina.

Sotto diverso profilo si osserva che la nota inviata dallo Stato richiedente al Ministero della Giustizia sulle condizioni carcerarie russe appare del tutto carente, poiché la pena prevista dal codice penale russo in alternativa a quella detentiva -al di là della traduzione in lingua italiana della sua denominazione, ("lavori forzati") che sembra evocare un trattamento disumano e degradante- può fondatamente consistere in un trattamento che violi i diritti fondamentali della persona, come tale ostativo alla estradizione in base agli artt. 698, comma 1, cod. proc. pen. e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. attraverso l'arruolamento nel conflitto bellico delle persone detenute nelle carceri russe così come evidenziato dai difensori dell'extradando (cfr. sul punto nota difensiva allegata all'odierna udienza).


Ed invero, la Repubblica del Tatarstan è stata la prima a chiudere i confini agli uomini in età da militare per impedire una fuga di massa.

Secondo il giornale *Novaya Gazeta*, ormai considerato fuorilegge in Russia, il Ministro Shoigu avrebbe ottenuto in realtà il permesso di richiamare un milione di cittadini, notizia smentita dalle Autorità russe ma la previsione che in Ucraina possano finire uomini senza la minima preparazione è quel che avviene dall'altra parte del confine, al fronte di Donetsk e Lugansk, o lungo la foce del Dnepr, da Kherson a Zaporizhzhia.

Dalla relazione inviata dal Servizio Federale di esecuzione delle pene della Russia si evince come, in caso di estradizione, [REDACTED] - che risponde di un reato comune, senza alcun riflesso di natura politica - sarà destinato presso il FKU (Ente Federale Demaniale) SIZO-2 UFSIN della Repubblica del Tatarstan (Casa Circondariale -2 Direzione del Servizio Federale di esecuzione delle pene), che si trova in una regione attualmente non direttamente interessata dai combattimenti tra le forze armate ucraine e quelle russe e che ospita 655 persone (capienza 673 posti) che - all'apparenza- presenta tutti i servizi e condizioni generali più che adeguate.

Tuttavia, in una siffatta situazione bellica appare dirimente la circostanza dell'applicabilità all'extradando della disciplina che prevede in quel Paese forme di mobilitazione e reclutamento forzato per soddisfare le esigenze delle Forze armate della Federazione russa e delle strutture logistiche e di sostegno; situazioni che, in assenza di adeguate forme di tutela del diritto all'obiezione di coscienza, potrebbero finire per comportare, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", l'arruolamento e il coinvolgimento dell'interessato nel compimento di atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e, dunque, il concreto rischio di una compromissione nel Paese richiedente la consegna dei diritti fondamentali dell'extradando (cfr. C.giust.UE, sent. 26/02/2015, causa C-472/13, Sheperd c. Germania).

1.8. L'accoglimento di tali motivi comporta il rigetto della richiesta di estradizione con conseguente caducazione dell'efficacia della misura non detentiva in atto applicata nei confronti di [REDACTED] e sua immediata liberazione.



P.Q.M.

Visti gli artt. 703 e segg. c.p.p.

Dichiara

che non esistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione presentata dalla Federazione Russa nei confronti di [redacted] nato in Russia il 31 marzo 1992;

Revoca

la misura cautelare non detentiva in corso di esecuzione e la conseguente immediata liberazione di [redacted].

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione della presente sentenza al Ministero della Giustizia e per gli altri adempimenti conseguenti.

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 15 [redacted] 2022

Il Consigliere rel.
dott. Stefania Di Rienzo

Stefania Di Rienzo

Il Presidente
dott. Alberto Pederali

Alberto Pederali

Depositato in Cancelleria
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Santina Napolitano

23/12/22

Stefania Di Rienzo